

COMUNE DI BRACCIANO

Provincia di Roma



**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA**

**(Artt. 92 e 93 D.Lgs 12.04.2006, n. 163, come modificati dagli artt. 13 e 13bis del D.L.
24.06.2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114)**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 157 DEL 24.04.2015)

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 8 MAGGIO 2015

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - QUANTIFICAZIONE DEL "FONDO" E DESTINAZIONE DELLE RISORSE.....	5
ARTICOLO 4 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE	7
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	7
ARTICOLO 6 - LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	8
ARTICOLO 7 - CRITERI DI RIPARTO E RESPONSABILITÀ	9
ARTICOLO 8 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI	11
ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	12
ARTICOLO 10 - DIVIETI	12
ARTICOLO 11 - COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI.....	12
ARTICOLO 12 - NORMA TRANSITORIA E FINALE.....	13

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici a cura del personale interno. Esso individua i criteri generali da seguire per la costituzione e la ripartizione al personale interessato degli incentivi previsti dall'articolo 92 dello stesso decreto.
2. Gli incentivi di cui al precedente comma sono finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività
3. Essi sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
4. Restano escluse dall'incentivo le attività relative alla realizzazione di strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale e le attività manutentive come definite nell'art 2.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a. per personale dell'ufficio lavori pubblici, quello che ha partecipato alla redazione dei progetti e/o alla realizzazione dell'opera, indipendentemente alla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente;
 - b. per progettista il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori;
 - c. per D.Lgs. n. 163 il D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. per D.P.R. 207 il D.P.R. 5-10-2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006";
 - e. per importo a base di gara su cui calcolare l'incentivo di che trattasi, l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA;
 - f. per "Fondo destinato alla progettazione e all'innovazione" la percentuale massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
 - g. per "Compenso incentivante" la percentuale dell'80% del fondo di cui alla lettera f);
 - h. per "Comune", l'Amministrazione Comunale di Bracciano.
 - i. per attività manutentive quelle necessarie all'Amministrazione per realizzare opere che non necessitano di redazione ed approvazione del progetto ma che possono essere affidate direttamente a ditte, artigiani, operai (art. 105 D. Lgs. 163).

Articolo 3 - Quantificazione del "Fondo" e destinazione delle risorse

1. La percentuale massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA viene destinata ad un apposito "Fondo per la progettazione e l'innovazione".
2. Il fondo di cui al comma 1 nonché tutti gli oneri di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs n.163 si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento ai e devono quindi essere inseriti nel quadro economico dell'opera da realizzare.
3. Il 20% delle risorse finanziarie del "Fondo" è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
4. La quota dei singoli progetti destinata al compenso incentivante è costituita da percentuali variabili dell'80% del Fondo di cui all'art. 1 da determinarsi secondo quanto previsto ai commi successivi.
5. Il riferimento per la valutazione della complessità di ogni singola opera è la tav. Z-1 del D.M. 31/10/2013 n° 143.
6. La percentuale effettiva spettante per la progettazione di opere o lavori con grado di complessità compreso entro 0,85 della tav. Z-1 del D.M. n. 143/2013 (es: semplici edifici rurali, industriali o artigianali, interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica, opere di ingegneria naturalistica, interventi di sistemazione del verde anche per opere per attività sportiva e ricreativa, strade ed infrastrutture per la mobilità, impianti di potabilizzazione e depurazione, impianti termici e di condizionamento, acquedotti e fognature, opere di sistemazione idraulica e di bonifica) viene graduata secondo i seguenti criteri:

%	Importo posto a base di gara
2	Importo fino a € 500.000,00
1,6	Importo compreso tra a € 500.001,00 ed € 1.000.000
1,5	Importo compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.500.000
1,4	Importo superiore ad € 2.500.000,00

Esempio di calcolo dell'importo del compenso incentivante per la realizzazione di un'opera di sistemazione a verde con base di gara pari ad € 2.100.000 (importo dato dalla somma di 500.000,00+500.000,00+1.100.000,00)

Calcolo del "Fondo" di cui all'art. 1:

- 2% di € 500.000,00 = € 10.000,00
- 1,6 % di € 500.000,00 = € 8.000,00

- 1,4% di € 1.100.000,00 = € 15.400,00

Totale "Fondo": € 10.000,00 + 8.000,00 + 15.400,00 = € 33.400,00

Calcolo del compenso incentivante: 80% di € 33.400,00 = € 26.720,00

7. La percentuale effettiva spettante per la progettazione di opere o lavori con grado di complessità superiore allo 0,85 della tav. Z-1 del D.M. n. 143/2013 (es: edifici residenziali, restauro, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, acquedotti e fognature di particolare complessità, impianti elettrici e speciali al servizio delle costruzioni, viene graduata secondo i seguenti criteri:

%	Importo posto a base di gara
2	Importo fino a € 500.000,00
1,9	Importo compreso tra a € 500.001,00 ed € 1.000.000
1,8	Importo compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.500.000
1,7	Importo superiore ad € 2.500.000,00

Esempio di calcolo dell'importo del compenso incentivante per la realizzazione di un edificio civile con base di gara pari ad € 1.200.000 (importo dato dalla somma di 500.000,00+500.000,00+200.000,00)

Calcolo del "Fondo" di cui all'art. 1:

- 2% di € 500.000,00 = € 10.000,00

- 1,9 % di € 500.000,00 = € 9.500,00

- 1,8% di € 200.000,00 = € 3.600,00

Totale "Fondo": € 10.000,00 + 9.500,00 + 3.600,00 = € 23.200,00

Calcolo del compenso incentivante: 80% di € 23.200,00 = € 18.480,00

8. Nei quadri economici dei progetti esecutivi di ogni intervento devono essere comprese, all'interno delle spese tecniche, le spese di carattere strumentale sostenute dalle Amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento e l'ammontare del "Fondo" di cui all'art. 1. Esso va preferibilmente indicato con una voce separata ("spese tecniche di cui all'art 92") rispetto a quella per eventuali prestazioni esterne. Tra le spese tecniche di ciascun intervento sono comprese.

9. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nella percentuale prevista, è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 lettera k) del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999, come confermato dall'articolo 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004, ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi.

10. Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ed, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici che il Comune deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 92, comma 7° del D.Lgs n.163.

Articolo 4 - Norme in materia di progettazione

1. La progettazione dei lavori pubblici è prioritariamente affidata al personale dell'ufficio lavori pubblici, nel caso in cui ricorrano i presupposti e sussistano le condizioni tecniche per realizzarle.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163.
3. Il compenso incentivante è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i seguenti soggetti:
 - a. il responsabile del procedimento;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
 - d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
 - f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e che, firmandoli come collaboratori, assumono la responsabilità del lavoro da loro svolto (rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale);
 - g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente.

Articolo 5 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. In sede di predisposizione dell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche (nell'ambito della pianificazione triennale) sono individuati i responsabili del procedimento di ogni singola opera da realizzare.
2. Nel caso l'opera da realizzare non sia compresa nell'elenco annuale delle opere pubbliche di cui al comma precedente il responsabile del procedimento verrà nominato formalmente, dall'Amministrazione in caso di posizione apicale, ovvero dal responsabile dell'area competente, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare.
3. Il responsabile del procedimento deve avere le caratteristiche previste dal comma 5 dell'art 10 del D Lvo 163 e svolgerà il suo incarico secondo quanto previsto dallo stesso art. 10 del D. Lgs. 163 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall'art. 9 del D.P.R.

n. 207/2010.

4. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163 al personale è formalmente disposto dal responsabile di area, secondo le necessità espresse dal RUP per la realizzazione della specifica opera. Nell'affidare gli incarichi il responsabile di area dovrà tener conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti idonei e delle specifiche competenze e capacità professionali.
5. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, fissando l'entità dell'incentivo maturato per le attività già svolte.

Articolo 6 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, fatta eccezione per il dipendente designato quale Responsabile del procedimento relativo ad un lavoro pubblico progettato esternamente, al quale spetta comunque la quota da calcolare sull'importo posto a base di gara.
2. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi al personale interno sono dovuti nella misura prevista dal presente regolamento, dalla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per la parte relativa alla redazione della progettazione e calcolato secondo l'importo dell'opera derivante dalla stessa progettazione.
5. Gli incentivi sono riconosciuti agli aventi diritto solo una volta impegnata la spesa relativa alla realizzazione dell'opera. Essi saranno corrisposti ai soli progettisti (per la parte relativa alla progettazione del livello eseguito) anche nel caso che l'Amministrazione decida, a fronte del finanziamento dell'opera, che essa non debba più essere realizzata.
6. Ove in fase di realizzazione dell'opera non sia rispettato il costo complessivo previsto dal quadro economico del progetto esecutivo e/o i tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto per motivazioni non riferibili ai dipendenti interessati dagli incarichi di cui all'art. 7 il compenso incentivante è ridotto come segue:
 - del 20% se il tempo effettivo della realizzazione dell'opera supera quello previsto dal contratto;

- del 20% se l'importo complessivo del quadro economico del progetto subisce variazioni in aumento;
- del 40% se il tempo effettivo della realizzazione dell'opera supera quello previsto in contratto e l'importo complessivo del quadro economico del progetto subisce variazioni in aumento.

La riduzione del compenso incentivante è suddivisa tra i dipendenti interessati secondo le percentuali di ripartizione dell'incentivo disposte dal capo area in sede di affidamento dell'incarico o, in mancanza di tali indicazioni, secondo le tabelle del presente regolamento;

Non sono computate nell'aumento dei costi e nel termine di esecuzione dei lavori le varianti in corso d'opera redatte ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs 163 ovvero, nel caso di beni culturali, quelle disposte secondo l'art. 205 dello stesso D. L.vo (anche in questo caso con esclusione della lettera e) dell'art. 132).

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente, quelle eccedenti l'accertamento di cui al comma 3 e quelle risultanti dalle eventuali riduzioni di cui al comma 6 costituiscono economie e sono assegnate al bilancio dell'ente.

Articolo 7 - Criteri di riparto e responsabilità

1. All'avvio dell'iter di ogni lavoro pubblico il responsabile dell'area competente calcola l'entità complessiva dell'incentivo spettante ai tecnici interni secondo le modalità indicate all'art. 6 ed individua formalmente il personale interessato ai vari incarichi secondo quanto previsto nell'art. 4.
2. Le quote di spettanza di ciascun progetto sono ripartite tra i vari incarichi secondo le seguenti percentuali:

INCARICHI	PERCENTUALI PER INCARICHI
Responsabile del procedimento	30%
Progettista (o progettisti)	25%
Direttore dei lavori	15%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	2%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudatore (collaudo/regolare esecuzione)	5%
Attività tecniche ed amministrative di supporto alla progettazione, alla DL, al RUP	20%
TOTALE	100%

3. In mancanza di specifiche indicazioni le percentuali relative alle attività tecniche (di supporto alla progettazione, alla DL) e alle attività amministrative (di supporto al RUP) si intendono così ripartite: 10% per le attività tecniche e 10% per le attività amministrative. Il responsabile dell'area competente potrà, in sede di affidamento degli incarichi e sentito il RUP, ripartire la quota del 20% destinata alle attività tecniche ed amministrative tra i dipendenti incaricati dei vari ruoli secondo percentuali diverse ed ulteriori, in relazione alle necessità della specifica opera, purché la cifra complessiva non superi la percentuale del 20% previsto in tabella.
4. Ove la progettazione sia svolta da più professionisti, la quota parte della percentuale riferita alla progettazione spettante ad ogni tecnico incaricato dal responsabile di area (inclusa l'eventuale responsabilità di capo progetto) sarà formalizzata dal responsabile del procedimento prima dell'avvio della progettazione, in relazione all'entità di ogni incarico.
5. Per attività tecniche si intendono quelle di supporto alla progettazione, alla direzione lavori, alla sicurezza ed al collaudo, che si sostanziano nella predisposizione degli elaborati di rilievo, progettuali o di variante, dei capitolati speciali, degli elaborati relativi alla sicurezza, della contabilità dei lavori, degli elaborati di contabilità, degli ordini di servizio, dei certificati di collaudo e di assistenza alla direzione lavori (anche con visite in cantiere) nonché di tutta la documentazione tecnica che sia necessaria ai tecnici incaricati. Tali attività dovranno essere svolte da figure professionali in possesso delle adeguate competenze tecniche.
6. Per attività amministrative si intendono quelle di supporto al responsabile del procedimento, che si sostanziano nella redazione degli atti amministrativi necessari per tutte le fasi della gestione dell'opera pubblica.
7. Le figure professionali che svolgano più incarichi (es: responsabile del procedimento che svolga anche la progettazione, tecnico che svolga sia le attività tecniche che quelle amministrative ecc.) avranno diritto agli incentivi relativi agli incarichi effettivamente svolti, che potranno essere sommati tra loro.
8. La percentuale spettante al progettista andrà così suddivisa per ogni livello di progettazione:
 - progetto preliminare: 10%;
 - progetto definitivo: 40%;
 - progetto esecutivo: 50%.

Nel caso il progetto preliminare venga redatto in funzione della redazione del piano delle opere pubbliche, esso potrà essere pagato al progettista solo nel caso in cui l'opera venga effettivamente finanziata, ove la somma per le spese tecniche sia stata compresa nel quadro economico di progetto approvato dall'amministrazione.

Nel caso venga redatto l'unico livello della progettazione esecutiva (ovvero definitiva nel caso di

opere da realizzarsi su beni culturali) spetterà al progettista il 100% delle somme previste per la progettazione.

Nel caso vengano redatti solo i due livelli della progettazione preliminare ed esecutiva (ovvero definitiva nel caso di beni culturali) spetterà al chi abbia redatto il progetto preliminare il 10% della somma destinata alla progettazione ed al progettista del livello esecutivo il 90% della stessa somma.

9. Il compenso incentivante calcolato come da art. 6, da suddividere tra il personale degli uffici interessati, si intende al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è a carico del Comune, con esclusione dell'IRAP che rimane a carico del bilancio dell'Ente.
10. In caso di perizie di variante e suppletive ex articolo 132, comma 1° ed ex articolo 205 del D.Lgs n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione della perizia di variante e della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo del fondo (e del relativo compenso incentivante) calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva non ribassato, inclusi gli oneri di sicurezza ed esclusa l'IVA, purché il l'importo del fondo, così ricalcolato, venga inserito nel quadro economico di perizia.

In ogni caso la somma complessiva da destinare al personale per tutti gli incarichi relativi alla gestione dell'opera, inclusa la redazione della perizia di variante, non potrà superare il compenso incentivante (80% del fondo) calcolato in relazione all'importo di perizia di variante come sopra specificato. Sarà il responsabile del procedimento, ove occorra, a decidere eventuali tagli degli incentivi (riferiti alla sola redazione della perizia di variante) necessari per rimanere all'interno della somma disponibile, secondo criteri di proporzionalità riferiti alle tabelle e a quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 8 - Liquidazione degli incentivi

1. I responsabili del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area di Gestione delle Risorse Umane, assegnatario del relativo capitolo PEG di gestione del "Fondo", previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati susseguente alla trasmissione degli atti e/o provvedimenti adottati dal rispettivo responsabile.
3. La liquidazione dell'incentivo è effettuata ad avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale. Per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, la liquidazione

è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale, dopo aver effettuato i collaudi necessari. Nel caso l'opera sia completamente finanziata da enti esterni l'erogazione del compenso è, comunque, subordinata alla effettiva erogazione della fonte di finanziamento dell'opera o lavoro.

Articolo 9 - Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Articolo 10 - Divieti

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 163.
3. Il riparto del fondo per la progettazione, comunque, non trova applicazione nei confronti di eventuale personale dipendente in servizio con qualifica dirigenziale.

Articolo 11 - Copertura rischi professionali

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno, secondo quanto programmato nel programma delle opere pubbliche e sue successive variazioni.

Articolo 12 - Norma transitoria e finale

1. La nuova disciplina prevista nel presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal 19.08.2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 90/2014, senza alcuna applicazione retroattiva.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo online della deliberazione di approvazione; abroga e sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare.